

## REGOLAMENTO (CE) N. 2311/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1994

relativo a una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di aglio originario dell'Unione di Myanmar

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio<sup>(3)</sup> definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94<sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione;considerando che, con regolamento (CE) n. 1213/94<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1992/94<sup>(7)</sup>, la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario della Cina, consistente nel limitare a 10 000 t il quantitativo per il quale possono essere rilasciati titoli d'importazione fino al 31 maggio 1995, di cui 5 000 t al massimo fino al 31 agosto 1994; che è stato necessario sospendere il rilascio dei titoli suddetti dal 2 giugno al 31 agosto 1994 e quindi, con regolamento (CE) n. 1992/94, prevedere un sistema di gestione mensile per il rilascio dei titoli fino al 31 maggio 1995;considerando che, con regolamento (CE) n. 2091/94<sup>(8)</sup>, la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di aglio originario di Taiwan o del Vietnam, consistente nel sospendere fino al 31 maggio 1995 il rilascio di titoli d'importazione per questi due paesi;

considerando che attualmente vengono presentate domande di titoli d'importazione per aglio dichiarato originario dell'Unione di Myanmar, benché, almeno dal 1980, non si sia più registrata alcuna importazione di aglio da tale provenienza; che si nutrono fondati dubbi circa l'origine di dette importazioni e che, pertanto, occorre avviare un'indagine per accertare l'origine stessa;

considerando che, se si lasciasse immutata la situazione attuale, ne potrebbero conseguire perturbazioni gravi sul

mercato comunitario, tali da compromettere le finalità previste dall'articolo 39 del trattato CE e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1213/94;

considerando che, in attesa dei risultati dell'indagine suddetta, è quindi opportuno, per il periodo strettamente necessario ad eliminare le turbative sopra descritte, sospendere il rilascio di titoli d'importazione per l'aglio originario dell'Unione di Myanmar;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2707/72, è opportuno tener conto della situazione particolare dei prodotti in fase di trasporto verso la Comunità;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il rilascio dei titoli d'importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario dell'Unione di Myanmar a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 è sospeso fino al 31 maggio 1995.

*Articolo 2*

1. Il disposto dell'articolo 1 non si applica alle domande di titolo che si riferiscono a prodotti per i quali si dimostri, al momento della presentazione della domanda, che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano in fase di trasporto verso la Comunità.

2. Si considerano in fase di trasporto verso la Comunità i prodotti che:

- hanno lasciato l'Unione di Myanmar prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e
- sono trasportati sulla scorta di un documento di trasporto emesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e valido dal luogo di carico nell'Unione di Myanmar fino al luogo di scarico nella Comunità.

3. Gli interessati forniscono la prova, riconosciuta valida dalle autorità competenti, che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

Tuttavia, dette autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato l'Unione di Myanmar prima dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora venga presentato uno dei seguenti documenti:

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU n. L 220 del 25. 8. 1994, pag. 8.